

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Autorizzazione allo scarico delle acque reflue dell'impianto di depurazione sito in Contrada Catalmo, a servizio del Comune di Santa Teresa di Riva e di parte del Comune di Savoca.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la Legge Regionale 18 giugno 1977, n°39 e sue s.m.i.;
- VISTA la Legge Regionale 15 maggio 1986, n°27 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 30 ottobre 1986, n°4;
- VISTA la Legge del 07 agosto 1990, n°241 e s.m.i., recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- VISTA la Legge Regionale del 30 aprile 1991, n°10 e s.m.i., recante "Disposizioni per i provvedimenti amministrativi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e la migliore funzionalità dell'attività amministrativa";
- VISTA la Circolare dell'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente del 04 aprile 2002, n°19906, che detta direttive per la corretta applicazione in Sicilia del D.Lgs. n°152/99 e succ. mod. e integrazioni;
- VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 12 giugno 2003, n°185 e s.m.i., emanazione del "Regolamento recante norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue in attuazione dell'art. 26, comma 2 del D.Lgs. 11 maggio 1999, n°152";
- VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO il Piano di Tutela delle Acque in Sicilia approvato dal Commissario Delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia con Ordinanza del 24 dicembre 2008, n°. 333;
- VISTA il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05 dicembre 2009, n°12, recante "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione;*
- VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 22 settembre 2009, n°354, con la quale è stato approvato il "*Piano di massima di gestione del Distretto Idrografico della Sicilia;*"
- VISTA la Legge Regionale 12 luglio 2011, n°12, art. 32 comma 1 lettera c), con il quale sono stati abrogati gli art. 7, 16 comma primo, secondo, quarto, quinto, sesto e

l'art. 30 comma quinto, sesto, settimo e ottavo della Legge Regionale del 29 aprile 1985, n°21;

- VISTA la Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 27 luglio 2011 (G.U.R.S n°. 33 parte I del 05/08/2011) sugli *"Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991 concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni)"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 20 aprile 2012 recante *"Approvazione del nuovo Piano regolatore generale degli acquedotti della Regione siciliana"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 26 aprile 2012, n°39, recante *"Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 2, commi 2 bis e 2 ter, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, per l'individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti"*, che prevede il termine di 150 giorni per la conclusione del procedimento di rilascio dell'autorizzazione allo scarico per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 18 gennaio 2013 n°. 6, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al Decreto del Presidente della Regione 5 Dicembre 2009, n°. 12 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 18 gennaio 2013, n°6, risultano in capo al Servizio 1 *"Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato"* del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al *"Rilascio autorizzazioni allo scarico ed al riuso del refluo depurato per impianti collegati al S.I.I."*;
- VISTO il D.A. n° 353 del 21/03/2013 (G.U.R.S. del 21/06/2013 Parte I n° 29) con il quale sono state regolamentate le *"Procedure per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico degli impianti di depurazione facenti parte del Servizio idrico integrato (art. 40, legge regionale n. 27/86 ed art. 124, decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni). Oneri a carico del richiedente ai sensi dell'art. 124, comma 11, del decreto legislativo n. 152/06 e successive modifiche e integrazioni"*;
- VISTA la Circolare Assessoriale del 12/06/2014 n°. 23095 (G.U.R.S n°. 27 parte I del 04/07/2014) inerente *"Autorizzazione allo scarico per progetti di impianti di depurazione aventi copertura finanziaria. Circolare di chiarimento per emissione parere di competenza del Dipartimento regionale dell'acqua e dei Rifiuti"*;
- VISTA la Circolare del 04 marzo 2015 (G.U.R.S n°. 11 parte I del 13/03/2015) sugli *"Adempimenti relativi alla direttiva n. 91/271/CEE del Consiglio del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue (decreto legislativo n. 152/06 e ss.mm.ii.). Integrazione alla circolare del 27 luglio 2011 dell'Assessorato regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti"*;
- VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 Ottobre 2016 con il quale è stato approvato il *secondo Piano di gestione delle acque del distretto idrografico della Sicilia"*;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 14/06/2016, n°12, con il quale è stato emanato il *"Regolamento di attuazione del Titolo II della Legge Regionale 16 dicembre 2008 n°19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei"*

Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della Legge Regionale 7 maggio 2015, n°9. Modifica del Decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n°6 e successive modifiche e integrazioni;

- CONSIDERATO che tra le competenze individuate con il Decreto del Presidente della Regione del 14/06/2016, n°12 risultano in capo all'U.O. 3 "Tutela dei corpi idrici, qualità delle acque, impianti di trattamento per il riuso del refluo" del Servizio 1 "Gestione ed attuazione del Servizio Idrico Integrato" del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti quelle relative al "Rilascio autorizzazioni allo scarico, ai sensi dell'art. 40 della L.R. n°27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n°152/06, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato";
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 04/01/2018, n°008, con il quale è stato conferito all'Ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 240 del 09/04/2018 con il quale viene delegata al Dirigente Responsabile del Servizio 1 dello stesso Dipartimento l'adozione dei provvedimenti finali relativi al rilascio delle autorizzazioni allo scarico ai sensi dell'art. 40 della L.R. 27/86 e dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 e per il riutilizzo delle acque reflue depurate ai sensi del DM 185/2003, per gli impianti di depurazione del Servizio Idrico Integrato;
- VISTO il Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti n° 833 del 31/07/2018 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio 1 al Dott. Salvatore Anzà;
- VISTA la nota prot. n° 17961 del 05/12/2013, acquisita in data 06/12/2013, prot. n° 49152, con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva ha inoltrato al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti istanza di nuova autorizzazione allo scarico per le acque reflue urbane in uscita dall'impianto di depurazione sito in Contrada Catalmo, a servizio del Comune di Santa Teresa di Riva e di parte del Comune di Savoca, allegando la seguente documentazione:
- Fotocopia valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'Ente;
 - Attestazione di versamento della somma di € 500,00 a titolo di deposito cauzionale;
 - D.A. n. 410/88 della precedente autorizzazione allo scarico rilasciata dall'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente;
 - Scheda tecnica "Allegato 2" debitamente firmata e compilata;
 - Relazione tecnica descrittiva dell'impianto di depurazione e del processo depurativo;
 - Pianta generale dell'impianto di depurazione esistente e pianta con schema idraulico;
 - Planimetria condotta di scarico – tratto a terra;
 - Profilo longitudinale condotta di scarico – tratto a terra;
 - Planimetria, profilo longitudinale e particolari esecutivi condotta - tratto a mare;
 - Indagini per la valutazione dell'impatto ambientale – Il campagna;
 - Rapporti di prova delle analisi dei reflui in entrata e in uscita nel periodo marzo-novembre 2013.
- VISTO il D.A. n° 410/88 del 30/03/1988 con il quale è stato autorizzato con prescrizioni, dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, lo scarico delle acque reflue depurate provenienti del Comune di Santa Teresa di Riva;
- VISTA la nota prot. n° 815 del 16/01/2014, acquisita in data 23/01/2014 prot. n° 2750, con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva, ad integrazione dell'istanza di

autorizzazione allo scarico, ha trasmesso copia conforme del Nulla Osta per la sicurezza della navigazione rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Messina.

- VISTA la nota prot. n° 10821 del 08/03/2017 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, esaminati gli elaborati trasmessi, ha comunicato al la necessità di chiarimenti ed integrazioni per il proseguimento dell'istruttoria.
- VISTA la nota prot. n° 8609 del 01/03/2018 con la quale il Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in assenza di riscontro da parte del Comune di Santa Teresa di Riva alla nota prot. n. 10821 del 08/03/2017, ha emesso un preavviso di conclusione del procedimento con esito negativo, per carenza documentale, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90 e artt. 2 e 11 bis della L.R. n. 10/91.
- VISTA la nota prot n° 6542 del 19/03/2018, con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva, a riscontro della nota prot. n° 8609 del 01/03/2018, ha comunicato alcuni dei chiarimenti richiesti, trasmettendo inoltre le analisi in autocontrollo relative al periodo 2016/2017, ma non contenenti le analisi del parametro *Escherichia coli*, successivamente trasmesse per posta elettronica in data 12/07/2018;
- VISTA la nota prot. n° 10374 del 08/05/2018, con la quale il Comune di Santa Teresa di Riva ha trasmesso la Relazione descrittiva sullo stato attuale della condotta sottomarina, con il calcolo del rapporto di diluizione, nonché la Relazione di fine lavori relativa alla manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità della condotta di scarico sottomarina ad opera dell'impresa LA.RE.SUB;
- PRESO ATTO DEL il Rapporto Istruttorio prot. n° 35596 del 31/08/2018, facente parte integrante del presente provvedimento, con il quale l'U.O.B. 3 del Servizio 1 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità - Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti, ha espresso parere favorevole con prescrizioni al rilascio, al Sindaco pro-tempore del Comune di Santa Teresa di Riva, dell'Autorizzazione allo Scarico, con prescrizioni, del refluo depurato proveniente dall'impianto sito nella Contrada Catalmo, a servizio del Comune di Santa Teresa di Riva e di parte del Comune di Savoca (ME), con recapito diretto nel Mare Ionio, con una portata nera media non superiore a 137,16 mc/h e massima non superiore a 342,9 mc/h (corrispondente alla potenzialità dell'impianto di 11.340 Ab eq) nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
- Tab. 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. N° 152/06 e ss.mm.ii. per i parametri BOD5, COD e S.S.T;
 - Tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n° 152/06 e ss.mm.ii. per i rimanenti parametri ad esclusione di azoto e fosforo;
 - Per il parametro grassi e oli animali e vegetali il limite previsto dalla Tab. 5 della L.R. 27/86;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il limite massimo non deve superare il valore di 5000 UFC/100ml.
 - Lo scarico inoltre non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine, tali da superare, entro 200 mt dalla costa, i valori fissati dalla Tab. 7 della L.R. 27/86.
- RITENUTO di dover procedere al rilascio del provvedimento richiesto;
- Ai sensi delle vigenti disposizioni sopra richiamate:

DECRETA

ART. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della Legge Regionale 15 maggio 1986, n°. 27 e dell'art. n° 124 del Decreto Legislativo del 03 aprile 2006, n° 152 e loro ss.mm.ii. è **concessa al Sindaco**

pro-tempore del Comune di Santa Teresa di Riva l'autorizzazione allo scarico, con recapito finale nel Mare Ionio, delle acque reflue urbane depurate in uscita dall'impianto di depurazione ubicato nella Contrada Catalmo a servizio del Comune di Santa Teresa di Riva e di parte del Comune di Savoca (ME).

ART. 2

L'autorizzazione di cui al precedente articolo 1 è vincolata e subordinata al rispetto, da parte del titolare dell'attività da cui origina lo scarico, delle prescrizioni che di seguito si elencano.

- 1) Le acque reflue depurate in uscita dall'impianto di trattamento a servizio del centro urbano del Comune di Santa Teresa di Riva e di parte del Comune di Savoca potranno essere scaricate con una portata nera media non superiore a 137,16 mc/h e massima non superiore a 342,9 mc/h (corrispondente alla potenzialità dell'impianto – 11.340 A. E.), nel rispetto dei seguenti limiti di accettabilità:
 - Tab. 1 dell'Allegato 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. per i parametri BOD5, COD e S.S.T;
 - Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n°. 152/06 e s.m.i. per i rimanenti parametri ad esclusione di azoto e fosforo;
 - Per il parametro grassi e oli animali e vegetali il limite previsto dalla Tab. 5 della L.R. 27/86;
 - Relativamente al parametro "*Escherichia coli*", il valore massimo non deve superare 5000 UFC/100ml.
 - Lo scarico inoltre non deve produrre alterazioni delle caratteristiche qualitative delle acque marine, tali da superare, entro 200 mt dalla costa, i valori fissati dalla Tab. 7 della L.R. 27/86.
- 2) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico dovrà adottare standard gestionali adeguati al processo depurativo e specifici piani di controllo dell'efficienza depurativa.
- 3) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, in relazione alla potenzialità depurative dell'impianto, dovrà fissare i limiti di accettabilità per gli insediamenti produttivi che saranno ammessi nel relativo sistema depurativo. In relazione a quanto suddetto, l'Autorità preposta al rilascio delle autorizzazioni allo scarico degli insediamenti di cui sopra dovrà attenersi alle indicazioni di cui all'art. 107 comma 1, art. 108 e art. 125 comma 2 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i., nonché alla L.R. n°27/86.
- 4) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a presentare nuova istanza di autorizzazione allo scarico nel caso in cui si prevede di accogliere nella pubblica fognatura, o direttamente nel presidio depurativo, acque reflue industriali.
- 5) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è tenuto a dare immediata comunicazione al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti su ogni eventuale modifica d'uso del corpo recettore e sugli interventi che ne dovessero cambiare le caratteristiche in rapporto allo scarico autorizzato.
- 6) Deve essere istituita apposita documentazione relativa alla gestione dell'impianto, secondo quanto previsto dall'allegato 4 della Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977.
- 7) Al fine di consentire i normali controlli da parte dei laboratori istituzionalmente preposti, all'entrata dell'impianto di depurazione (prima dei trattamenti) ed in uscita dall'impianto di depurazione (dopo il sistema di disinfezione), occorre mantenere gli appositi pozzetti idonei al prelievo dei campioni di refluo e dovranno essere mantenuti funzionali e costantemente in esercizio i misuratori di portata sia in entrata che in uscita, come previsto dalla Circolare dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità del 04 marzo 2015 (G.U.R.S n°. 11 parte I del 13/03/2015).
- 8) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico è onerato ad effettuare prelievi ed analisi in autocontrollo per la determinazione delle caratteristiche qualitative delle acque reflue in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione, secondo le seguenti modalità:
 - In ingresso:
 - Campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza mensile per i parametri di Tab. 1 della L.R. n°27/86;
 - In uscita:

- Campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza mensile per i parametri di Tab. 1 dell'Allegato 5 parte III del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i;
 - Campioni istantanei per il parametro Escherichia con la medesima frequenza di cui al punto precedente;
 - Campioni medi ponderati nell'arco di 24 ore con cadenza semestrale per i rimanenti parametri di Tab. 3 dell'allegato 5 parte 3 del D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.
- 9) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui i reflui della rete fognaria non rispettino in ingresso all'impianto le concentrazioni dei parametri di cui alle Tab. 1 della L.R. n°27/86, è onerato a ricercare gli scarichi che possano avere dato origine al superamento delle concentrazioni di tali parametri e a porre in essere quanto di propria competenza.
 - 10) Il Comune di Savoca, entro 180 giorni dalla notifica del presente provvedimento, è onerato, qualora già non attivo, a realizzare apposito scaricatore di piena in conformità all'art. 13 della L.R. n. 27/86.
 - 11) I certificati di analisi dovranno riportare il punto di prelievo, le modalità di campionamento, le metodologie analitiche, l'incertezza della misura ed il nominativo del personale tecnico che ha eseguito il campionamento a cura del laboratorio di analisi. I certificati di analisi dovranno altresì essere sottoscritti del tecnico analista e dal Responsabile del laboratorio. Copie di tali analisi devono essere trasmesse con cadenza trimestrale al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, alla Struttura Territoriale di Messina dell'A.R.P.A. Sicilia e all'Assemblea Territoriale Idrica di Messina.
 - 12) In concomitanza con i prelievi di cui al punto precedente dovrà essere effettuata anche la misurazione della portata media giornaliera in ingresso e in uscita dall'impianto e i relativi dati dovranno essere trasmessi con cadenza trimestrale al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti e alla Struttura Territoriale di Messina dell'A.R.P.A. Sicilia, unitamente agli esiti delle analisi di cui alla suddetta prescrizione.
 - 13) I fanghi stabilizzati residuati dalla depurazione devono essere smaltiti e/o riutilizzati nel rispetto delle disposizioni contenute dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.
 - 14) Il trattamento di disinfezione del refluo deve essere effettuato, oltre che per garantire il rispetto del valore limite di 5000 UFC/100ml per il parametro "Escherichia Coli", anche in caso di eventuali emergenze relative a situazioni di rischio sanitario, su precisa disposizione della competente autorità sanitaria la quale potrà imporre valori limite più restrittivi per il parametro sopracitato. I metodi di disinfezione devono essere individuati con le finalità di non compromettere la qualità del corpo ricettore del refluo, adottando sistemi di disinfezione che consentano la riduzione della carica batterica con un uso limitato di sostanza disinfettante. Ciò in special modo quando si dovesse rendere necessaria una disinfezione in continuo protratta per lunghi periodi.
 - 15) Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico, nel caso in cui risultasse necessario effettuare interventi di manutenzione straordinaria di parti e/o sezioni dell'impianto di depurazione, è onerato a predisporre tutti gli accorgimenti tecnici, al fine di non interrompere il processo depurativo.
 - 16) Dovrà essere realizzata, qualora non fosse già in essere, tutto attorno all'impianto di depurazione, una barriera vegetale con alberi di alto fusto a fogliame persistente sia per limitare la diffusione di microrganismi patogeni che per motivi estetico-paesaggistici.
 - 17) Il titolare dell'attività da cui ha origine lo scarico, nel caso di utilizzo in agricoltura dei fanghi biologici prodotti dall'impianto o nel caso di invio degli stessi a trattamento di compostaggio, fatto salvo quanto previsto dall'art. 127 del D.Lgs. n°152/06, è onerato ad effettuare le analisi in ingresso di cui alla tabella 3 della prescrizione n°8 con cadenza mensile.
 - 18) Devono essere osservate le fasce di rispetto circostanti l'area dell'impianto di depurazione, con vincolo di inedificabilità assoluta, giusto quanto disposto dall'art. 46 della L.R. n°27/86.
 - 19) Ai sensi dell'art. 124 comma 8 del D.Lgs. n°152/06 l'autorizzazione di cui al presente provvedimento è valida per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo. Nelle more dell'ottenimento del rinnovo del presente provvedimento, lo scarico potrà essere provvisoriamente mantenuto, nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate.

ART. 3

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente Autorizzazione allo scarico, oltre all'applicazione delle norme sanzionatorie previste dalla vigente normativa, potrà comportare, in base alla gravità dell'infrazione, l'attuazione delle misure di cui all'art. 130 del D.Lgs. n°152/06 e s.m.i.

ART. 4

E' fatto obbligo al Comune di Santa Teresa di Riva, in merito al versamento alla Regione Siciliana degli oneri per il rilascio di nuova autorizzazione allo scarico ai sensi dell'All. 4 al D.A. n° 353/2013, di trasmettere il versamento alla Regione Siciliana della somma a saldo di € 300,00 entro 90 giorni dall'emissione del decreto, pena la revoca dello stesso.


Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni dalla sua ricezione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro il termine di 120 giorni.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e per intero sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, in ossequio all'art. 68 della L.R. 12/08/2014, n°21 e come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 07/05/2015, n°9.

Palermo, li 31 AGO 2018

Il Funzionario Direttivo

Dott. Alessandro Licciardello



Il Dirigente Responsabile del Servizio 1
Dott. Salvatore Anzà

